

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 22 del 29/06/2020

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. 26/2020 del 18/06/2020, avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a), del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive”**. Euro 16.312,00.

Premesso che:

La Città metropolitana di Torino ha trasmesso al collegio dei revisori, in data 18/06/2020, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione consiliare n° 26/2020 del 18/06/2020, (con i seguenti allegati: relazione del Dirigente della direzione finanze e patrimonio, responsabile del procedimento; sentenze della corte di cassazione), avente ad oggetto. **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma1, lett.a) del D.L.gs n°267/2000 e s.m.i. Derivanti da sentenze esecutive”**

Con detti documenti viene evidenziato che sono state notificate alla CMTO le << *sentenze di seguito indicate:*

- *Sentenza n. 31802/2019 del 05/12/2019, depositata agli atti del presente provvedimento, pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha definito la controversia in materia del tributo denominato IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), contro una società in Fallimento (Operatore commerciale uno), condannando la Città Metropolitana di Torino a pagare la somma di Euro 3.372,00 a titolo di contributo unificato, poiché la ditta non si è presentata in giudizio;*
- *Sentenza n. 31803/2019 del 05/12/2019, depositata agli atti del presente provvedimento, pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha definito la controversia in materia del tributo denominato Imposta Provinciale di Trascrizione contro una società 2 (Operatore commerciale due), condannando la Città Metropolitana di Torino a pagare la somma complessiva di Euro 12.940,00 di cui Euro 9.568,00 a titolo di spese di sentenza ed Euro 3.372,00 a titolo di contributo unificato; (...)>>.*

Che la somma complessiva da riconoscere è pari ad euro 16.312,00 e che << *la motivazione del pagamento delle spese, in deroga agli ultimi dettami della Corte dei Conti, è correlata al fatto che le disposizioni degli adempimenti del giudice non lasciano nessun margine di apprezzamento. In tale contesto vista l'esiguità della spesa la stessa ha trovato spazio nelle normali dotazioni finanziarie e viene pertanto garantito l'equilibrio di bilancio sia in sede di bilancio 2019, poi sfociato nel rendiconto 2019, che delle spese previsionali del bilancio 2020/2022 approvato (vedasi sentenza Corte dei Conti Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005)>>.*

Dato atto che:

L'art. 194 del decreto legislativo n° 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di ammontare pari ad euro 16.312,00 presenta i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, e che l'ente ha già provveduto al pagamento nel seguente modo: i due contributi unificati (ognuno di euro 3.372,00) relativi alle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (determinazione dirigenziale n. 261- 13948/2019 del 12.12.2019, movimenti contabili n. 2019/164396 e 2019/164397), oltre a essere liquidati 8.000,00 euro di spese giudiziali e 1.568,00 euro di spese di controparte, solo recentemente comunicate, con determinazione dirigenziale n. 1511/2020 del 05.05.2020.

Vista:

La deliberazione n. 27 del 21 novembre 2019 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, avente ad oggetto: *“Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lett.a), del TUEL”*.

Dato atto che:

Con tale deliberazione, sulla base delle motivazioni ivi contenute, è stato enunciato il seguente principio di diritto: << *il pagamento di debiti fuori bilancio rinvenienti da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento* >>.

Con la direttiva in data 11.07.2019, prot. n° 60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti della CMTO, sono state fornite apposite indicazioni in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Visto:

L'articolo 239, comma 1, lett. b), n°6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Preso atto:

del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal Dirigente responsabile, nonché del parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Tutto ciò premesso:**Il Collegio dei revisori dei conti****Evidenzia che:**

Nulla da osservare in sé sul debito fuori bilancio pari ad euro 16.312,00 derivante da sentenze esecutive, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett.a) del TUEL di cui alla proposta consiliare n.26/2020 del 18/06/2020 che presenta i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità;

Segnala e prende atto che:

l'ente ha provveduto al pagamento del debito fuori bilancio prima del riconoscimento della legittimità del debito stesso da parte del Consiglio Metropolitan.

Segnala:

L'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone comunicazione, per conoscenza, al collegio dei revisori.

Dispone:

Di trasmettere il presente verbale al Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito “trasparenza” e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino; al Direttore generale, Dott. Filippo Dani e al Segretario generale, Dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori:

Dott. Andrea Matarazzo, presidente;

Dott.ssa Antonella Perrone, componente;

Dott.ssa Franca Roso, componente